



CITTÀ DI SULMONA

Medaglia d'Argento al Valor Militare
PROVINCIA DELL'AQUILA

4^ RIPARTIZIONE – AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Spett.le COGESA S.p.a.
cogaspa.sulmona@legalmail.it

E p.c. Spett.le Parco Nazionale
della Majella
parcomajella@legalmail.it

Spett.le Regione Abruzzo
Dipartimento territorio –
Ambiente
Servizio valutazioni
ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Ditta COGESA S.p.a. – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) - Codice Pratica 20/121067 - Progetto VARIANTE SOSTANZIALE DELL'A.I.A. N.9/11 DEL 9/12/2011

Valutazione di incidenza ex art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii.

Con riferimento all'intervento in oggetto, premesso che, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 357/1997 e s.m.i. (art. 5 comma 7) e dalla DGR 119/2002 (art. 10 comma 4):

- con nota prot. 1759 del 15.01.2021 si è provveduto a richiedere all'Ente Parco Nazionale della Majella, il proprio parere di competenza, inviando la relazione redatta dal tecnico incaricato, dott.ssa Piera Lisa Di Felice;
- con nota prot. 2169 del 12.02.2021, acquisita agli atti del Comune al prot. 6101 del 12.02.2021, l'Ente Parco Nazionale della Majella ha trasmesso il proprio parere di competenza, che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale, richiedendo contestualmente di "procedere con la fase relativa al Livello 2 di valutazione appropriata";
- con nota prot. 6613 del 16.02.2021, detto parere è stato trasmesso alla ditta interessata, con invito a riscontrare le richieste dell'Ente Parco;
- con nota acquisita agli atti del Comune al prot. 22214 del 28.05.2021, la ditta Cogesa S.p.a. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
- con nota prot. 22827 del 01.06.2021 detta documentazione integrativa è stata trasmessa all'Ente Parco Nazionale della Majella.

Considerato che, con nota prot. 8816 del 07.07.2021, in atti al prot. 27835 del 07.07.2021, che allegata

alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, l'Ente Parco Nazionale della Majella ha espresso il proprio parere favorevole alla Valutazione di incidenza ambientale in oggetto, richiamando le prescrizioni e osservazioni di cui alla nota prot. 2169 del 12.02.2021 e riportando alcune "raccomandazioni" che qui si intendono integralmente trasfuse.


Per tutto quanto sopra premesso e considerato, per quanto di competenza, si prende atto del parere favorevole alla Valutazione di incidenza ambientale, si ribadisce il rispetto di tutte le prescrizioni/osservazioni/raccomandazioni precisate nelle allegate note prot. 2169 del 12.02.2021 e prot. 8816 del 07.07.2021 dell'Ente Parco Nazionale della Majella, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente e pertanto si esprime proprio nulla – osta, precisando che trattasi di atto endoprocedimentale che non autorizza in alcun modo la realizzazione degli interventi proposti.

Restano comunque fatti salvi i diritti di terzi, nonché tutte le altre autorizzazioni, pareri, nulla osta, etc., previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dell'intervento proposto.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Barbara D'Aprile



IL DIRIGENTE
Ing. Franco Rauli





INVIO TRAMITE P.E.C.

Sulmona, li

SPETT.LE COMUNE DI SULMONA

4° RIPARTIZIONE - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

ALLA C.A. DELLA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ARCH. BARBARA D'APRILE

PROT. 2169

OS. 3-1

DEL 12-02-2021

OGGETTO: DITTA COGESA S.P.A. - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.). Progetto di Variante Sostanziale dell'A.I.A. n.9/11 del 9/12/2011 dell'impianto di gestione rifiuti in località Noce Mattei nel Comune di Sulmona (AQ).
VALUTAZIONE DI INCIDENZA EX ART.5 DEL D.P.R. 357/97 E SS.MM.II. RELAZIONE DI SCREENING. RILASCIO PARERE.

In esito all'istanza prot.n.1759/BD del 15.01.2021 acquisita al prot.n.766 del 15.01.2021, inerente il parere sulla valutazione di incidenza ambientale dell'intervento specificato in oggetto, si comunica che questo Ente:

- vista la legge 6 dicembre 1991, n.394, Legge quadro sulle aree protette e successive modifiche e integrazioni;
- visto il D.P.R. 5 giugno 1995, istitutivo dell'Ente Parco Nazionale della Majella;
- visto il Piano del Parco approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione 30.12.2008 n.122/2, pubblicato in data 17.07.2009 nel supplemento ordinario n.119 alla Gazzetta Ufficiale n.164 -Serie generale-, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge 06.12.1991 n.394;
- visto il Regolamento in materia di procedimenti amministrativi ed accesso agli atti approvato con Delibera Commissariale n.7 del 01.07.2010;
- vista la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 28 del 22.11.2018 con la quale viene nominato Direttore F.F. il Dott. Luciano Di Martino e le successive proroghe dell'incarico di cui alle Delibere di Consiglio Direttivo n. 7 del 21.02.2019 e n. 32 del 25 luglio 2019;
- visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e ss.mm. e ii.;
- vista la Legge Regionale 3 marzo 1999, n.11 "Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti" così come modificata e integrata dalla L.R. n. 26/2003;
- esaminata la documentazione allegata all'istanza prot.n.1759 del 15.01.2021 acquisita al prot.n.766 del 15.01.2021 formulata dalla Responsabile del Procedimento, Arch. Barbara D'APRILE, inerente La relazione di screening preliminare per la valutazione di incidenza ambientale ex art.5 del D.P.R. 357/97, relativo all'intervento in oggetto;
- vista la documentazione reperita sul portale web "Sportello Ambiente" della Regione Abruzzo relativa al "Progetto Variante Sostanziale dell'A.I.A. n.9/11 del 09.12.2011";
- verificato che il progetto in oggetto ricade all'interno della fascia di 2 km dal perimetro delle aree di Natura 2000 (sito di interesse comunitario SIC IT7140203 "Maiella" ai sensi della Direttiva 92/43/CE e zona di protezione speciale IT7140129 "Parco Nazionale della Maiella" ai sensi della Direttiva 2009/147/CE), all'interno della quale il Piano Regionale di Gestione Rifiuti prevede di un criterio "penalizzante" che richiede il pronunciamento dell'autorità competente sulla necessità di attivazione della procedura di incidenza ambientale;
- valutato che il summenzionato documento di screening per la valutazione di incidenza risulta carente di alcune informazioni necessarie all'avvio dell'istruttoria di che trattasi, in particolare per la parte inerente l'analisi della potenziale incidenza ambientale sulle specie e sugli habitat tutelati ai sensi delle Direttive 92/43/CE e 2009/147/CE;
- verificato che, per quanto ribadito al punto precedente, la documentazione inoltrata non risulta idonea all'individuazione e alla valutazione dei principali effetti che il

Sede Legale

Palazzo Di Sciascio

Via Occidentale, 6

66016 Guardiagrele (Ch)

Fax 0864.2570.200

P.IVA 01815660699

Sede Operativa

Badia Morronese

Via Badia, 28

67039 Sulmona (Aq)

Tel. 0864.257.01

Fax 0864.2570.450

info@parcomajella.it

pec:

parcomajella@legalmail.it

parcomajella.it

progetto può comportare sui sopramenzionati siti Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi, alla definizione delle eventuali misure di mitigazione o compensazione, alla descrizione delle relative attività di monitoraggio;

TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO, avendo esaminato la relazione di screening inoltrata si osserva quanto di seguito riportato.

1. OSSERVAZIONI GENERALI

Si premette che, in generale, impianti della tipologia in questione, esplicano potenziali ripercussioni negative sul paesaggio, sulle matrici ambientali (aria, acqua, suolo, ecc.) ma anche, ed in particolare, sulla componente faunistica, tanto che, storicamente, l'approccio precauzionale generalizzato definito dalla Legge 394/91, Legge quadro sulle aree protette, ai sensi dell'art.11, c.3, lett. b), prevede il divieto di "apertura e l'esercizio di discariche in quanto ritenute attività che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati".

Divieto richiamato successivamente dalle "Misure di conservazione per la Tutela della Rete Natura 2000 dell'Abruzzo" approvate con D.G.R n. 877 del 27/12/2016 in attuazione delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. e del D.M. del MATTM n.184 del 17/10/2007 e s.m.i.

Per quel che concerne l'impianto in questione, al di là della sua specifica collocazione territoriale (di fatto esterna al territorio di competenza di questo Ente Parco), si ritiene che gli interventi previsti risultino nel complesso tesi ad una razionalizzazione dell'impianto e certamente finalizzati ad una generale implementazione del processo di gestione e smaltimento dei rifiuti, sia dal punto di vista del trattamento che dal punto di vista del definitivo stoccaggio (introduzione linea di recupero, incremento della potenzialità in ingresso all'impianto TMB, innalzando la quota media finale di abbancamento dei rifiuti, ecc.). Il tutto senza prevedere ulteriori ampliamenti di superficie dell'impianto esistente.

Espletata questa doverosa premessa si rileva, altresì, che per contro lo studio prodotto, configurandosi come una "relazione di screening", considera solo marginalmente la potenziale incidenza su specie e habitat comunitari scaturente dall'impianto e dalle attività in esso espletate. Conseguentemente non tiene pienamente conto delle relazioni esistenti tra la potenziale incidenza e gli obiettivi di conservazione prefissati per i siti Natura 2000 oggetto di valutazione.

Si rammenti, a tal proposito, che oltre alla richiamata normativa di settore prevista dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti, che prevede la verifica di assoggettabilità alla V.Inc.A. per impianti "all'interno della fascia di 2 km dal limite di Siti Natura 2000", va, altresì, considerato l'impianto normativo originario della Direttiva 92/43/CE "Habitat" che all'art.6.3 rivolge esplicitamente la sua attenzione a quei "P/P/P/I/A" esterni ai siti Natura 2000, ma per i quali è comunque necessario condurre una valutazione appropriata in quanto viene plausibilmente a svilupparsi un'incidenza significativa sulle emergenze ecosistemiche presenti nel sito stesso.

2. Osservazioni sulle componenti geologiche e idrologiche

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e idrogeologici, si concorda con quanto espresso nella relazione specialistica allegata al progetto di "Variante sostanziale dell'A.I.A. N.9/11 del 9/12/2011" reperita sul portale web "Sportello Ambiente" della Regione Abruzzo a firma della Dott. Geol. Catia Di Nisio che evidenzia i seguenti aspetti:

- "presenza di una falda nei primi 25 m dal p.c. in presenza di terreni che hanno, entro questa profondità, valori di permeabilità medio-alti e questo determina una vulnerabilità elevata, come riportato anche nello studio, a scala regionale, della Regione Abruzzo; è pertanto necessario che le superfici dell'impianto siano perfettamente impermeabilizzate e che sia tenuto in perfetto stato di servizio il sistema di raccolta e



smaltimento delle acque di ruscellamento. È, altresì, indispensabile, come da norma, il monitoraggio della qualità delle acque all'interno dei piezometri soprattutto in relazione alla presenza del corpo di discarica che rappresenta inequivocabilmente l'elemento di maggiore rischio.”;

- “elevata sismicità dell'area con una stratigrafia che localmente può determinare effetti di amplificazione locale. A tal proposito eventuali interventi costruttivi è auspicabile siano progettati sulla base di spettri sito-specifici ottenuti attraverso uno studio di Risposta sismica locale (RSL)”

Tale relazione asserisce inoltre, spiegandone i motivi, che:

- “Non esistono collegamenti diretti tra la porzione superficiale e il bedrock calcareo all'interno del quale è presente la falda di base, di importanza regionale. Tale falda, vista la ricostruzione stratigrafica effettuata, risulta confinata superiormente da un consistente spessore di materiale a bassa permeabilità di natura argillosa che la isola dalle locali falde sospese contenute all'interno del sovrastante deposito fluviale”

3. Osservazioni sulla componente faunistica

La componente faunistica è certamente quella potenzialmente più interessata dalle attività svolte nell'impianto in questione. Rispetto a tale componente si ritiene opportuno addurre le seguenti osservazioni.

a. Recinzione dell'area di pertinenza dell'impianto

Si rammenta, a titolo di esempio, che negli anni passati al fine di mitigare il rischio di ibridazione tra cane e individui di lupo, proprio nell'area dell'impianto COGESA, il personale tecnico di questo Ente Parco ha posto in essere diverse sessioni di cattura e sterilizzazione dei cani vaganti che regolarmente stanziavano nella discarica. Si ritiene doveroso specificare che la gestione del randagismo canino non risulta in capo alla Ditta in oggetto. Va, però, evidenziata la necessità di mantenere integra e funzionale la recinzione dell'area dell'impianto al fine proprio di impedire qualsiasi tipo di accesso all'area. Come noto, storicamente, le aree in cui avviene lo stoccaggio (soprattutto illegale) di rifiuti hanno da sempre rappresentato una potenziale forzante per la coesistenza di specie selvatiche con altre sinantropiche. Questi contesti, in particolare nel caso del Lupo, determinano pericolosi fenomeni di abitudine della specie a fonti trofiche di origine antropica, con tutti i problemi e le criticità che ne possono conseguire e rappresentano una forzante per l'ibridazione della specie che ad oggi viene riconosciuta come la principale minaccia alla sua conservazione.

Per tale ragione, oltre alla verifica della corretta funzionalità della recinzione e della sua puntuale manutenzione, risulta necessario anche prevenire o disincentivare il permanere di cani vaganti nell'area limitrofa (seppur esterna) all'impianto, azione, questa, tra l'altro afferente alla prevenzione di rischi reali per le popolazioni umane.

b. Deposito non protetto di rifiuti

Il deposito non protetto dei rifiuti per tempi prolungati funge da attrattore per diversi gruppi faunistici (uccelli, micromammiferi, mustelidi, roditori ecc.) e dà la possibilità a questi di poter accedere nell'area dell'impianto in cerca di risorse trofiche. Pur constatando che negli ultimi decenni tale fenomeno risulta attenuato grazie soprattutto alla differenziazione dei rifiuti e alla contestuale eliminazione della frazione organica, risulta doveroso evidenziare e segnalare tale problematica che indirettamente potrebbe interessare diverse tipologie faunistiche.

c. Uso di rodenticidi

L'eventuale uso di rodenticidi per prevenire il proliferare di roditori nell'area dell'impianto può potenzialmente rappresentare una minaccia per numerose specie faunistiche. Come

noto tale minaccia viene ad esplicarsi sia in modo diretto, se ingeriti direttamente dalla specie in questione, sia per via indiretta mediante il fenomeno della biomagnificazione. Stante la vicinanza dell'impianto in questione con i Siti Natura 2000 è plausibile ipotizzare che sussista un rischio reale e concreto rispetto all'utilizzo di tali dissuasori. Per tal ragione se ne richiede un utilizzo oculato e controllato.

4. Osservazioni sul potenziale impatto odorigeno

Si condivide la prescrizione riportata nel giudizio n.3312 del 17.12.2020 del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale (CCR-VIA) con il quale si evidenzia la necessità di produrre "approfondimenti rispetto alle emissioni in atmosfera con uno studio del potenziale impatto odorigeno, una valutazione dell'impatto derivante dall'eventuale aumento del traffico nonché una valutazione più approfondita dell'impatto sulla qualità dell'aria dovuto all'incremento delle emissioni in atmosfera (es. linea del CSS, triturazione del legno, ecc.).".

A titolo di completezza, va evidenziato che questo Ente ha ricevuto in più occasioni segnalazioni da parte di escursionisti in particolare lungo il "Cammino di Celestino" rispetto a olezzi e cattivi odori provenienti dall'impianto.

Per quanto esposto, esaminata la documentazione tecnico-progettuale richiamata nelle premesse e considerate le osservazioni di cui sopra, questo scrivente Ente Parco ritiene opportuno che si proceda con la fase relativa al Livello 2 di Valutazione appropriata. Si resta, dunque, in attesa di conoscere gli eventuali sviluppi della procedura di valutazione in oggetto.

Tanto si comunica per quanto di competenza di questo Ente Parco.

Si porgono distinti saluti.

Gabriele SANTUCCI

I tecnici Istruttori
Dott. Geol. Elena LIBERATOSCIOLI

Il Responsabile del Servizio
Dott. Luciano DI MARTINO

Dott. Mariano SPERA

Dott. Antonio ANTONUCCI

IL DIRETTORE F.F.
Dott. Luciano DI MARTINO

08 febbraio 2021
Y:\-Pos.
3.1\0_COMUN\ Sulmo
na\COGESAI\Prot.n.20
210115-766 E_Parere
Vinc\VA_Rilascio
parere.doc



*** CONTIENE FILE ALLEGATI ***
*** NON CONSULTABILI DA BROWSER ***

CITTÀ DI SULMONA

Protocollo N. 0027835 in data 07/07/2021 13:54

Sezione PROT - PROTOCOLLO GENERALE



Tipologia

PROTOCOLLO IN ARRIVO

Oggetto

Prot. N.8816 del 07-07-2021 - DITTA COGESA SPA PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICON REGIONALE PROGETTO DI VARIANTE SOSTANZIALE DELL'AIA DELL'IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI IN LOCALITA' NOCE MATTEI NEL COMUNE DI SULMONA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Classificazione da Titolare

Titolo: VI - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Classe: 09 - AMBIENTE: AUTORIZZAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO

Mittente

PARCO NAZIONALE MAIELLA - Mezzo posta: POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Allegati

Il presente Documento contiene al suo interno il seguente Allegato:

1. Postacert.eml

Impronta: 3EF084A81C2837A677770E0AD581106C2AEEC75BBBA13631B8F65A70A56AFB16; Algoritmo: SHA-256

- Prot_Par 0008816 del 07-07-2021 - Documento.PDF



APRIRE IL DOCUMENTO CON UN LETTORE PDF, PER CONSULTARE I SUDDETTI FILE NELLA SEZIONE INTERNA ALLEGATI



Sulmona, li 7 LUG. 2021

INVIO TRAMITE P.E.C.

SPETT.LE COMUNE DI SULMONA

4° RIPARTIZIONE - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

ALLA C.A. DELLA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ARCH. BARBARA D'APRILE

E P.C. SPETT.LE REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

ALLA C.A. DELLA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

ING. DOMENICO LONGHI

OGGETTO: DITTA COGESA S.P.A. - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.). Progetto di Variante Sostanziale dell'A.I.A. n.9/11 del 9/12/2011 dell'impianto di gestione rifiuti in località Noce Mattei nel Comune di Sulmona (AQ).

VALUTAZIONE DI INCIDENZA EX ART.5 DEL D.P.R. 357/97 E SS.MM.II. RILASCIO PARERE.

In esito all'istanza prot.n. 22214 del 28.05.2021 acquisita al prot.n.6858 del 01.06.2021, inerente il parere sulla valutazione di incidenza ambientale dell'intervento specificato in oggetto, si comunica che questo Ente:

- vista la legge 6 dicembre 1991, n.394, Legge quadro sulle aree protette e successive modifiche e integrazioni;
- visto il D.P.R. 5 giugno 1995, istitutivo dell'Ente Parco Nazionale della Majella;
- visto il Piano del Parco approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione 30.12.2008 n.122/2, pubblicato in data 17.07.2009 nel supplemento ordinario n.119 alla Gazzetta Ufficiale n.164 -Serie generale-, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge 06.12.1991 n.394;
- visto il Regolamento in materia di procedimenti amministrativi ed accesso agli atti approvato con Delibera Commissariale n.7 del 01.07.2010;
- vista la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 28 del 22.11.2018 con la quale viene nominato Direttore F.F. il Dott. Luciano Di Martino e le successive proroghe dell'incarico di cui alle Delibere di Consiglio Direttivo n. 7 del 21.02.2019 e n. 32 del 25 luglio 2019;
- visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e ss.mm. e ii.;
- vista la Legge Regionale 3 marzo 1999, n.11 "Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti" così come modificata e integrata dalla L.R. n. 26/2003;
- visto il provvedimento prot.n.2169 del 12.02.2021 con il quale questo scrivente Ente Parco ha rilasciato il parere sulla relazione di screening preliminare nell'ambito della procedura di V.Inc.A. e con il quale, contestualmente è stato richiesto all'istante di procedere con il Livello 2 di Valutazione appropriata;
- esaminata la documentazione allegata all'istanza prot.n.22214 del 28.05.2021 acquisita al prot.n.6858 del 01.06.2021 formulata dalla Responsabile del Procedimento, Arch. Barbara D'APRILE, recante in allegato la Valutazione di incidenza ambientale relativa all'intervento specificato in oggetto, dalla quale si evince un idoneo riscontro alle osservazioni addotte con il summenzionato parere prot.n.2169 del 12.02.2021;
- verificato che il progetto in oggetto ricade all'interno della fascia di 2 km dal perimetro delle aree di Natura 2000 (sito di interesse comunitario SIC IT7140203 "Majella" ai sensi della Direttiva 92/43/CE e zona di protezione speciale IT7140129 "Parco Nazionale della Majella" ai sensi della Direttiva 2009/147/CE), all'interno della quale il

Sede Legale
Palazzo Di Sciascio
Via Occidentale, 6
66016 Guardiareale (CH)
Fax 0864.2570.200
P.IVA 01815660699

Sede Operativa
Badia Morronese
Via Badia, 28
67039 Sulmona (AQ)
Tel. 0864.2570.1
Fax 0864.2570.200
info@parcomajella.it
pec:
pnm@pec.parcomajella.it

Sede Scientifica
Via del Vivaio, sn
35023 Caramanico Terme (PE)
Tel. 0864.2570.331

parcomajella.it

Piano Regionale di Gestione Rifiuti prevede di un criterio "penalizzante" che richiede il pronunciamento dell'autorità competente sulla necessità di attivazione della procedura di incidenza ambientale;

TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO,

avendo esaminato la documentazione allegata all'istanza prot.n.22214 del 28.05.2021 acquisita al prot.n.6858 del 01.06.2021, con la presente si esprime parere favorevole alla Valutazione di Incidenza ambientale in oggetto.

Nel ribadire quanto riportato nella nota prot.n.2169 del 12.02.2021, le cui prescrizioni e osservazioni sono da considerarsi parte integrante del presente provvedimento, la componente faunistica è quella potenzialmente più interessata dalle attività svolte nell'impianto in questione per tal ragione si raccomanda quanto segue.


- a. Al fine di mitigare il rischio di ibridazione tra cane e individui di lupo nonché fenomeni di abitudine di entrambi i Canidi connessi alla ricerca di risorse trofiche nell'area dell'impianto in oggetto, la Ditta proprietaria dovrà operare un costante monitoraggio sulle condizioni strutturali della recinzione al fine di verificare la sua integrità e corretta funzionalità nell'impedire l'accesso a qualsivoglia individuo di lupo.


Per quanto al punto precedente si torna ad evidenziare che questo Ente Parco nel recente passato ha posto in essere diverse sessioni di cattura e sterilizzazione dei cani vaganti che regolarmente stanziavano nella discarica si ritiene, dunque, strategico che oltre alle doverose verifiche sulla recinzione venga effettuato anche un monitoraggio su eventuali individui di cani vaganti nei dintorni della discarica sia come azione volta alla salvaguardia di specie di rilevante interesse conservazionistico, sia per questioni connesse alla pubblica incolumità.


- b. Relativamente all'uso di rodenticidi, benché si dichiari che gli stessi siano "racchiusi in specifici contenitori per evitare il contatto diretto con altre specie della fauna", per tali sostanze il problema risiede nella possibilità che numerosi predatori/necrofagi possano nutrirsi di roditori a cui tali esche sono destinate diventando così vettori nella biomagnificazione di tali sostanze. Si torna, quindi, a raccomandare un "utilizzo oculato e controllato" dei rodenticidi in quanto rappresentano un rischio oggettivo e concreto per la conservazione di numerose specie faunistiche.

Tanto si comunica per quanto di competenza di questo Ente Parco.

Si porgono distinti saluti.

I tecnici istruttori
Dott. Mariano SPERA
Dott. Antonio ANTONUCCI

Gabriele SANTUCCI

Il Responsabile del Servizio
Dott. Luciano DI MARTINO


DIRETTORE F.F.
Dott. Luciano DI MARTINO


08 febbraio 2021

Y:\I-Pos. 3.1\0_COMUNI\Sulmona\COGESAI\Prot.n.20210115-766 E_Parere VinCA\VA_Rilascio parere.doc